

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 30 ottobre 2019, n. 274

ID_VIA 393. Progetto di Impianto di Acquacoltura multitrofica integrata con allevamento off-shore in gabbie per pesci - Località Scalo dei Saraceni - Manfredonia (FG). Richiesta attivazione verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e smi.

Proponente: Fish Project Farm scarl..

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA/VInCA

sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4)

Premesso che

Con nota PEC del 23.01.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientale n. 812 del 24.01.2019, la Società Cooperativa Fish Project Farm s.c.a.r.l. ha trasmesso istanza e lo Studio Preliminare Ambientale inerente l'intervento in oggetto per l'avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

Con successiva nota consegnata a mano il 6.02.2019 e PEC del 21.02.2019, acquisite rispettivamente al prot. n. 1382 del 6.02.2019 e n. 2003 del 21.01.2019, il proponente ha regolarizzato l'istanza come richiesto da questo Servizio con nota prot. n. 1664 del 13.02.2019.

Con nota prot. n.2181 del 26.02.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato agli Enti e Amministrazioni interessate dal procedimento, l'avvenuta pubblicazione del progetto in oggetto sul sito web dell'Autorità Competente e ha avviato il Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Con nota PEC del 18.04.2019, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.4717 del 18.04.2019, il Proponente ha trasmesso integrazioni volontarie.

Con nota prot. n. 1639 del 28.02.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2274 del 28.02.2019, il MIBAC – SABAP BAT-FG ha comunicato, per i profili di competenza, che l'impianto in oggetto possa non essere assoggettato a VIA .

Con nota prot. n. 23776 del 1.04.2019 (confermata nell'ambito del Comitato VIA con nota prot. 36524 del 13.05.2019), acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3800 del 1.04.2019, l' ARPA Puglia – DAP Foggia ha espresso il proprio parere ritenendo che non possono essere esclusi effetti negativi sia sull'ambiente che sull'allevamento stesso e che il progetto debba essere sottoposto a procedura di VIA.

Con nota prot. n. 12338 del 3.04.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3900 del 3.04.2019, il Comune di Manfredonia –Settore 5° -LL.PP e Autorizzazioni Ambientali ha espresso il proprio parere rilevando che *il progetto in questione debba essere assoggettato a VIA per le seguenti motivazioni: per la compatibilità della profondità del tratto di mare interessato dall'impianto proposto; approfondimento sulle biocenosi presenti sul fondale interessato e rapporto con gli altri impianti esistenti e/o in progetto nell'area in cui si colloca l'intervento proposto.*

Con parere (prot.n. 5836 del 15.05.2019) espresso nella seduta del 14.05.2019 il Comitato VIA regionale ha comunicato *che gli elaborati progettuali trasmessi sono carenti delle informazioni necessarie ed utili a descrivere l'intervento e gli effetti ambientali ad esso imputabili.* Pertanto, il Comitato ha ritenuto che il progetto proposto sia da assoggettare al procedimento di VIA.

Con nota prot. n. 6493 del 30.05.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato, agli Enti e

Amministrazioni interessate dal procedimento, che sulla base di dei contributi pervenuti e in particolare del parere espresso dal Comitato VIA regionale, l'autorità competente provvederà a definire il provvedimento finale di assoggettamento a VIA del progetto in oggetto entro 45 giorni dal termine della fase di pubblicità.

Con nota PEC del 30.07.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9506 del 31.07.2019, il proponente ha trasmesso le controdeduzioni ai pareri espressi e le integrazioni dello studio preliminare ambientale oltre che la relazione tecnica che dettaglia i particolari costruttivi.

Nella seduta del 24.09.2019 il Comitato VIA regionale, esaminata la documentazione integrativa, ha espresso il parere di competenza (prot. n. 11460 del 25.09.2019) ritenendo che l'impianto *non sia da assoggettare al procedimento di VIA, alle condizioni ambientali di seguito elencate, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:*

- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di progetto "Integrazioni volontarie Fish_prajec_proc 4717_ 18042019.pdf" da pag. 24 a pag. 32 e con particolare attenzione alle condizioni descritte nei segg. paragrafi:

- 23) *Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e/ o compensare eventuali effetti negativi del progetto sull'ambiente nonché delle misure di monitoraggio;*

- Acquacoltura Multitrafica Integrota: Integrated Multi Trophic Aquaculture (IMTA);

- Tipologia delle strutture previste per lo realizzazione di: IMTA Strutture e gabbie metalliche;

- 24) *Inquinamento da erosione genetica;*
- 25) *Necessità della cartografia dell'area in concessione;*
- 26) *Manitaraggio.*


- Si precisa che per quest'ultima attività (monitoraggio) si rende necessaria lo predisposizione di un opportuno piano di monitoraggio da sottoporre a valutazione dell'ARPA.

Con nota prot. n. 11670 del 30.09.2019, con riferimento alla citata nota prot. n. 12338 del 3.04.2019 del Comune di Manfredonia, alla luce delle integrazioni prodotte dal proponente e della intervenuta approvazione del Piano Comunale delle Coste e delle valutazioni ambientali a corredo in seno alla VAS del medesimo strumento di pianificazione che ha identificato quale area idonea alla installazione di impianti di acquacoltura aree che ricomprendono anche quelle concesse al proponente, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha chiesto all'Ente Comunale di rappresentare eventuali elementi di aggiornamento della valutazione resa.

Con nota prot. n. 12250 del 2.10.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 12001 del 3.10.2019, la Sezione Risorse Idriche regionale ha comunicato il nulla osta alla realizzazione dell'intervento in esame a condizione che tale realizzazione non pregiudichi lo stato di qualità delle acque attualmente raggiunto nell'area interessata.

Sulla base di quanto dichiarato dal proponente, l'allevamento ittico off-shore proposto da Fish Project Farm Scarl si localizza nel Golfo di Manfredonia, nell'area demaniale ottenuta in concessione dal Comune di Manfredonia, delimitato dalle coordinate riportate ed inserito in un contesto di impianti dediti ad attività di acquacoltura e molluschicoltura come riportato in Fig. 1. L'area in concessione è quindi delimitata ad EST dall'impianto di piscicoltura della Minaba Farm Scarl Agricola (CDM n° 10 del 15/11/2017) e ad OVEST dall'impianto di mitilicoltura della Coop.va Coltimar (Anno 1994), mentre a NORD hanno la concessione altre

cooperative dedite all'allevamento ittico e a SUD il realizzando impianto di piscicoltura della Puglia Marine Service Scarl.



Il Piano Comunale delle Coste (PCC) del Comune di Manfredonia, approvato in via definitiva dal Commissario Prefettizio in data 15/05/2019, ha definito "Ambito per l'acquacoltura (F), l'ambito riservato esclusivamente alle concessioni per usi non turistico-ricreativi e comprende uno specchio acqueo di 4.000 per 4.000 metri, riservato esclusivamente al rilascio, rinnovo e variazione di concessioni per impianti di acquacoltura ed esigenze della pesca" (fonte: Piano Comunale delle coste di Manfredonia pag. 183). La concessione Fish Project Farm Scarl, rientra nell'area prevista dall'Ambito per l'acquacoltura (F), come si evince dalle tavole A.1.10 (pagg. 70 e 71 del PCC) e dalle tavole B.1.0b (pagg. 190 e 191 del PCC), allegati 2, 3, 4 e 5 del citato piano.

Il progetto di Fish Project Farm Scarl prevede la realizzazione di un impianto di piscicoltura con allevamento in gabbie di orate e spigole e si compone di 8 gabbie galleggianti che hanno 80 m di circonferenza ed una superficie, per gabbia, di 510 mq circa; lo spazio tra una gabbia e l'altra è di 13 m, per cui la superficie occupata dall'impianto di 8 gabbie è di 1,014 ha, compreso gli spazi infra-gabbie.

Dalla documentazione presentata si evince che l'ancoraggio al fondo sarà assicurato da corpi morti realizzati in cemento marino XS2 secondo le specifiche tecniche di cui alla UNI EN 206-2006 e UNI 11104 e realizzati secondo le specifiche dei prospetti 4, 4N e 4,5 N della UNI 11104 e EC 2:2005, e avranno vita utile 100 anni. Il proponente dichiara che l'area del sito, data la fascia batimetrica che la riguarda, si trova su fondi costituiti da sabbie fini infangate e argillosi e che non sono presenti dal punto di vista biocenotico particolari controindicazioni nei riguardi alla conduzione di un impianto di maricoltura. Il proponente dichiara che le strutture di ancoraggio così realizzate possono costituire un substrato per ospitare, dopo un adeguato lasso di tempo, una fauna ittica concentrata attorno ai corpi morti immersi, e possono, inoltre, consentire alle fasi giovanili di alcune specie di trovare rifugio nei confronti dei loro predatori naturali e ciò può favorire la loro sopravvivenza, in ambito locale. Un'altra utile funzione delle citate strutture artificiali e di tutto l'impianto è quella di ostacolare la pesca a strascico illegale all'interno della medesima fascia costiera. Le reti utilizzate hanno un'altezza di 6 m in un'area che conta profondità medie intorno ai 13 m. L'azienda ha deciso di fissare in 15 Kg/mc la densità massima di biomassa da ingrassare nelle gabbie, pertanto il volume di 3.060 mc per le gabbie più grandi (quelle utilizzate per tenere a dimora i pesci, mentre quelle più piccole saranno utilizzate per la pesca e per altre attività di servizio), porta la capacità produttiva dell'impianto a 240 t.

Il progetto prevede un piano di biorimediazione affidato all'Acquacoltura Multitrofica Integrata (IMTA) teso a rendere il sito produttivo in equilibrio biologico (*break even* ecologico). Infatti una parte importante dell'investimento è dedicato allo sviluppo di questa metodica (17%) che anticipa le preoccupazioni del legislatore sull'apporto di "inquinanti" da parte delle aziende che si occupano di acquacoltura. Il proponente dichiara che l'IMTA prevede la coabitazione del sito da parte di specie appartenenti a livelli trofici differenti (e.g. carnivori = spigole/orate/ombrine; sospensivori = molluschi filtratori [mitili, ostriche, vongole]/policheti [sabellidi]; detritivori = decapodi/oloturie/cefali; produttori primari = alghe; pascolatori = ricci/gasteropodi)

e permette di sfruttare i principi della compensazione funzionale e le dinamiche compensatorie che sono efficienti nello stabilizzare le comunità ecologiche in natura, quando sottoposte ad un disturbo antropico. La produzione prevista si riferisce alla progettazione integrata di un modulo di n° 8 gabbie.

Il proponente riferisce che l'impianto proposto rappresenta un primo approccio alla IMTA, e pertanto, molto probabilmente, dovranno essere osservati, valutati e ricalibrati: strutture, tecniche, tempi e specie. Per i long lines destinati ai mitili si prevede, a fine ciclo, una prima produzione di 38,4 tonnellate. Per i long lines, destinati alla produzione di ostriche allevate in cestelli (baskets), si prevede una produzione, a fine ciclo, di 12 tonnellate. Altre specie quali: *Pecten jacobaeus*, *Venus verucosa* e *Arca noae*, saranno allevate in cestelli uguali a quelli utilizzati per le ostriche. La produzione seguirà tempi differenti a seconda della biologia delle specie e della velocità di accrescimento di ciascuna e soprattutto in relazione alla quantità di cesti disponibili. Tuttavia il proponente dichiara che è possibile prevedere, una prima produzione di 7,2 ton per i pettini, 4,8 per i tartufi di mare e 4,8 per *A. noae*. I molluschi prodotti saranno avviati al mercato previa depurazione presso un CDM, così come previsto dalla normativa vigente (Reg. CE 853/2004). La produzione di cefali, per ottenere la bottarga, è prevista di 5 kg/m³. Gli esemplari, saranno mantenuti in 10 strutture sommerse, con a disposizione un volume di circa 300 m³ ciascuna, per complessivi 3.000 m³, chiuse da apposite reti. La produzione, a fine ciclo, sarà di 15 ton. Non deve essere trascurata, inoltre, la produzione di crostacei, ricci, oloturie e tunicati, al momento di difficile previsione, insieme a quella delle alghe.

Il proponente ha inoltre evidenziato che "la VAS che accompagna il PCC (Piano Comunale delle Coste approvato in via definitiva dal Commissario Prefettizio del Comune di Manfredonia in data 15/05/2019), determina, ai sensi del D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome ...", all'Art 4.1, "Cumulo con altri progetti", che sono esclusi dall'applicazione di tale criterio: " i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvata, nel caso in cui nel piano o programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi".

Tuttavia, si evidenzia che né il PCC né la relativa VAS indicano criteri specifici per l'autorizzazione e la realizzazione di impianti di acquacoltura previsti nell'Ambito costiero (F) in cui ricade l'area oggetto dell'intervento e pertanto non è applicabile l'esclusione di una valutazione degli impatti cumulativi.

Il progetto si inserisce in un piano di sviluppo dell'acquacoltura nel Golfo di Manfredonia che vede la partecipazione di 5 aziende che hanno ottenuto concessioni demaniali marittime dal Comune di Manfredonia in un'area che dista circa 3 miglia dalla costa e che si estende, complessivamente, per oltre 120 ha. Le aziende hanno sottoscritto un protocollo di intesa che prevede il carico massimo di biomassa degli impianti, che non deve superare i 15 kg/m³, e che ogni impianto utilizzi la metodica dell'IMTA per attività legate alla scelta dei mangimi, la loro somministrazione, il controllo dell'acquisto degli avannotti, ecc. Tutto ciò per preservare il sito di produzione da inquinanti ed elementi patogeni che precluderebbero lo sviluppo delle attività produttive. Il proponente dichiara che gli impianti limitrofi a quello della Puglia Marine Service sono posizionati così come riportato in fig.1 ed in questo caso, per valutazione dell'impatto cumulativo, si considera la sommatoria di tutte le superfici occupate dalle gabbie dei diversi impianti e adibite all'ingrasso che è circa 45.630 mq (4,5 ha). Per ogni proposta è stato predisposto dal proponente uno studio di fattibilità che tiene conto degli effetti della produzione ittica sull'ambiente. Tale studio ha evidenziato che l'utilizzo della metodica produttiva che si avvale della IMTA pone il sistema "ambiente" in equilibrio, dosando attentamente la presenza di animali a diversa valenza trofica.

Il proponente dichiara inoltre che l'impianto in questione dista da altri impianti come segue:

- Impianto di maricoltura Tortuga Srl: 2,95 Miglia;
- Impianto di molluschicoltura Coop. S. Lucia: > 5 Miglia;

- Impianto di Maricoltura Mattinata: 10,85 Miglia;
- Impianto molluschicoltura Sea & Fish - Miglia 0,2;
- Impianto molluschicoltura Coltimar – Miglia 0,3.

Il proponente sottolinea che nelle immediate vicinanze insistono 2 impianti di molluschicoltura (Sea & Fish e Coltimar) i quali, in considerazione della disposizione degli stessi e della tipologia della coltura, amplificano l'assorbimento di Azoto e Fosforo mentre gli altri impianti di piscicoltura (Tortuga e Maricoltura Mattinata) sono troppo distanti (non ricadono nello stesso "ambito territoriale" di cui al D.M. 30/03/2015) per poter ipotizzare un cumulo con l'impianto di Puglia Marine Service.

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011;

VISTO l'art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi Strutturali, sono di competenza regionale;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*";

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia "*Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA*";

VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato "*MAIA*", l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l'ing. Barbara Valenzano;

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell'ambito del procedimento;

PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 24.09.2019;

PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- **di escludere** dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA reso in data 24.09.2019, il progetto di *“realizzazione di un impianto di piscicoltura con allevamento in gabbia. Golfo di Manfredonia”* proposto da Fish Project Farm scarl, a condizione che siano ottemperate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella documentazione di progetto, con particolare riferimento alla predisposizione di un opportuno piano di monitoraggio da sottoporre a valutazione dell'ARPA, in fase ante operam, al fine di evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all'autorità competente, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.
- **di notificare** il presente provvedimento a cura del Servizio Autorizzazioni Ambientali a:
 - Fish Project Farm scarl
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VInca a:
 - Provincia di Foggia - Servizio VIA
 - Comune di Manfredonia
 - *Settore Lavori Pubblici e Ambiente;*
 - *Settore Sviluppo Economico*
 - ARPA Puglia
 - MBAC Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
 - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BAT-FG
 - ASL Foggia
 - Capitaneria di Porto di Manfredonia
 - Agenzia delle Dogane e dei Monop. - Uff. Dog. FG

- REGIONE PUGLIA

- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
- Servizio Risorse Idriche
- Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
- Sezione Demanio e Patrimonio.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Fausto Pizzolante

**Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente *ad interim* del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio**